

**Disposizioni per il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza previsti dalla Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza****Bando per la presentazione delle domande****1. Premessa**

Il PSR 2007-2013 prevede un sostegno finanziario agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali che utilizzano i servizi di consulenza.

Per poter usufruire dell'aiuto i servizi devono essere erogati da organismi riconosciuti dalla Regione, che ne determina, con proprio provvedimento, i requisiti e la procedura di riconoscimento.

Gli organismi riconosciuti sono iscritti in un apposito "Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per la Misura 114" distinto nelle sezioni "Agricola" e "Forestale".

Il presente bando disciplina pertanto i requisiti degli organismi di consulenza, le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti richiedenti e l'istruttoria da parte della competente Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

2. Soggetti richiedenti

Possono richiedere il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza agricola e forestale gli organismi privati con forma giuridica di società o associazione, anche professionale, costituita con atto pubblico.

3. Criteri di ammissibilità

Per essere riconosciuti idonei all'erogazione di servizi di consulenza agricola e forestale, gli organismi richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi:

- a) fini statutarie o oggetto sociale comprendenti la realizzazione di attività e servizi di consulenza/assistenza agli imprenditori agricoli e /o ai detentori di aree forestali;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- d) adeguata capacità e qualificazione dello staff tecnico che deve, nel suo complesso, possedere adeguate conoscenze e competenze su tutti i campi di condizionalità previsti dalla normativa comunitaria (ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali) e in materia di sicurezza sul lavoro, nonché sugli aspetti tecnico-gestionali relativi all'applicazione degli atti e delle norme che ad essi si riferiscono.

Lo staff tecnico deve essere composto da almeno quattro operatori da impiegare direttamente nell'erogazione di servizi di consulenza e deve comunque comprendere almeno un laureato o diplomato in materie agrarie, un laureato in discipline ad indirizzo zootecnico o veterinario e un esperto in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, di cui al Testo unico Dlgs 81/2008 art.32 con specializzazione nel settore agricoltura.

Per l'iscrizione alla sezione forestale deve essere assicurata la disponibilità di almeno un laureato in discipline ad indirizzo forestale.

Gli operatori esperti in condizionalità devono essere singolarmente in possesso di tutti i requisiti di seguito specificati:

- titolo di studio di livello, come minimo, di scuola superiore pertinente con le materie oggetto di consulenza (laurea in scienze agrarie, forestali, delle preparazioni alimentari, delle produzioni animali, medicina veterinaria, diploma di perito agrario, agrotecnico, ed eventuali altre lauree o diplomi pertinenti);
- partecipazione ad iniziative formative/informative di almeno 20 ore complessive in tema di condizionalità, frequentando appositi corsi, per i quali sia previsto il rilascio di attestato, organizzati, anche in modalità e-learning, dall'ente strumentale regionale Veneto Agricoltura o da altri istituti ed enti pubblici. Successivamente al 1° gennaio 2009, la durata di tali iniziative formative/informative sarà di almeno 24 ore.

Da tale data, inoltre, per mantenere l'autorizzazione a svolgere attività di consulenza, gli operatori dovranno frequentare iniziative formative/informative di aggiornamento della durata minima di 24 ore con cadenza almeno biennale, organizzate, anche in modalità e-learning, dall'ente strumentale regionale Veneto Agricoltura o da altri istituti ed enti pubblici;

- esperienza lavorativa almeno biennale nell'ambito della consulenza agricola e/o forestale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza lavorativa devono essere documentati mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale sottoscritto dall'interessato cui dovranno essere allegati gli attestati relativi alla partecipazione ad iniziative formative/informative di almeno 20 ore in tema di condizionalità. Gli operatori dello staff tecnico, privi dei requisiti formativi sufficienti, sono tenuti ad acquisirli entro il 31/12/2008. Dal 01/01/2009 dovranno essere attestate almeno 24 ore di partecipazione ad iniziative formative/informative in tema di condizionalità.

Gli operatori esperti in materia di sicurezza sul lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio di livello, come minimo, di scuola superiore;
- abilitazione allo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul lavoro con specializzazione nel settore agricoltura, secondo quanto previsto dal Testo unico Dlgs 81/2008 art.32. Tale abilitazione deve essere mantenuta con la frequenza ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa specifica;
- esperienza lavorativa almeno biennale nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Il possesso dei titoli e dell'esperienza lavorativa devono essere documentati mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale sottoscritto dall'interessato cui dovranno essere allegati gli attestati di frequenza ai specifici corsi con verifica dell'apprendimento svolti dall'Ente strumentale regionale Veneto Agricoltura o dagli Enti individuati dall'Accordo Stato-Regioni ripreso dall'art. 32 del Dlgs. 81/2008 anche in modalità e-learning. Gli operatori in possesso del solo modulo A o di pari riconoscimento, sono tenuti ad acquisire il modulo B di specializzazione nel settore agricoltura entro il 31/12/2008 ed il modulo C entro il 30/06/2009.

Nel caso in cui lo staff tecnico sia privo di specifiche professionalità indispensabili per coprire fino un massimo di tre campi di condizionalità o due campi di condizionalità più la sicurezza sul lavoro, l'organismo richiedente deve dimostrare, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, l'acquisizione di tali professionalità mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione con imprese o enti le cui attività abbiano per oggetto gli ambiti sui quali l'organismo richiedente non dispone di competenze e professionalità. L'impresa o ente collaborante deve comunque utilizzare personale in possesso dei requisiti previsti per gli operatori dello staff tecnico.

Non sono considerati ammissibili gli accordi di collaborazione con soggetti/organismi pubblici o privati che si trovino in situazioni di incompatibilità con l'attività di consulenza, come descritto al successivo punto g).

L'acquisizione di competenze professionali mediante la sottoscrizione di accordi con imprese o enti è ammessa per coprire fino ad un massimo di tre campi di condizionalità o due campi di condizionalità più la sicurezza sul lavoro.

I contratti con gli operatori dello staff tecnico (di lavoro dipendente, collaborazione, prestazione professionale o altro titolo idoneo) - che dovranno indicare come minimo le generalità dell'operatore, la durata e la decorrenza del rapporto, le sue caratteristiche e la sede di lavoro - nonché gli eventuali accordi di collaborazione dovranno essere redatti per iscritto e tenuti a disposizione in caso di controlli.

- e) disponibilità di adeguati mezzi tecnici ed amministrativi compresa almeno una sede tecnico-amministrativa nell'ambito territoriale (una o più province) interessato dall'attività di consulenza;
- f) libera accessibilità ai servizi di consulenza da parte di tutti gli imprenditori agricoli e/o detentori di aree forestali a parità di condizioni e senza obbligo d'iscrizione;
- g) inesistenza, anche con riferimento a ciascuna unità di personale dipendente, distaccato, incaricato o associato, delle seguenti situazioni di incompatibilità:
 - gestione, diretta o indiretta, o controllo di fasi e/o procedimenti amministrativi connessi con il riconoscimento di aiuti nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
 - esecuzione di attività di vigilanza, controllo e certificazione delle imprese agricole, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità;
 - titolarità/rappresentanza legale o partecipazione finanziaria relativamente all'impresa agricola beneficiaria;
 - rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola beneficiaria;
 - produzione, promozione e vendita di mezzi tecnici per l'attività agricola e zootecnica (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, attrezzi, ecc.).

E' in ogni caso esclusa la possibilità che i Centri di Assistenza Agricola (CAA) di cui al Dlgs 27/5/1999 n. 165, e successive modifiche e integrazioni, e le società di servizi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni, possano essere riconosciuti come organismi di consulenza.

Qualora l'organismo di consulenza, in base ad accordi sottoscritti ai sensi della lettera d), si avvalga di enti o società che collaborano con i CAA, dovrà essere assicurata una chiara separazione all'interno degli stessi enti e società, tra il personale incaricato della consulenza e quello che svolge attività a favore dei CAA. Al fine di assicurare tale separazione, i responsabili dello svolgimento delle due categorie di servizi devono essere soggetti differenti, inseriti in unità funzionali separate. La separazione delle funzioni deve essere assicurata anche a livello della contabilità dei suddetti organismi che deve essere redatta in forma analitica con imputazione di ciascuna posta alle diverse unità funzionali e attestata da enti terzi certificati.

Non costituiscono causa d'incompatibilità le attività svolte dall'organismo per promuovere, attraverso accordi o convenzioni, l'acquisizione sul mercato, da parte delle imprese assistite, di beni e servizi a condizioni di maggior favore.

Ciascun operatore, inoltre, durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla Misura 114 del PSR del Veneto 2007-2013.

A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti attività che non possono essere svolte durante l'erogazione del servizio di consulenza:

- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;

- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).
- attività di docenza prevista dalla misura 111 azione 3 del PSR 2007-2013.

Le condizioni di esecuzione del servizio di consulenza sono precisate nel bando di apertura termini per la presentazione delle domande di contributo da parte degli agricoltori interessati.

L'organismo richiedente dovrà operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio dell'attività di consulenza.

Gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi della Misura Y del PSR 2000-2006 dovranno possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e presentare domanda di riconoscimento ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013. A tal fine, potranno fare riferimento alla documentazione agli atti, se essa mantiene la sua validità.

4. Obblighi degli organismi di consulenza

- a) pubblicizzare il riconoscimento solo dopo la notifica dello stesso e solo per gli interventi previsti dalla misura 114 del PSR 2007 – 2013;
- b) svolgere l'attività di consulenza nelle sedi previste, e avvalendosi degli operatori indicati nella domanda di riconoscimento e delle eventuali imprese o enti specializzati con i quali è stata stipulata apposita convenzione;
- c) erogare il servizio secondo gli standard esecutivi descritti nel bando di apertura termini per la presentazione della domanda di contributo ai sensi della misura 114 del PSR del Veneto 2007-2013 e nei provvedimenti conseguenti;
- d) non svelare a persone diverse dall'agricoltore o detentore di area forestale richiedente la consulenza, dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato;
- e) mantenere i requisiti minimi di idoneità per tutto il periodo di iscrizione nell' "Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per la Misura 114";
- f) l'attività di consulenza dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale che riserva agli iscritti ad albi od elenchi professionali l'esercizio di specifiche attività ove compatibile con la normativa dell'Unione Europea.

Il mancato rispetto degli obblighi suddetti comporta la decadenza dal riconoscimento che sarà dichiarata dagli uffici regionali competenti con le modalità e la procedura di cui al successivo punto 9.

Gli organismi dovranno inoltre comunicare l'assolvimento dell'obbligo formativo e degli aggiornamenti di cui alla lettera d) del paragrafo 3 degli operatori, compresi quelli delle imprese o enti collaboranti, ed ogni eventuale cambiamento concernente le informazioni fornite in sede di domanda, entro il termine di 15 giorni dal momento in cui si realizza.

La comunicazione di variazioni riguardanti i requisiti minimi di idoneità, dà luogo ad una nuova istruttoria secondo le modalità previste dal presente bando.

5. Disposizioni operative specifiche

Le domande di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza, debitamente compilate utilizzando il modello 1-DOM (domanda) di cui all'allegato B alla Deliberazione di approvazione del presente bando, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e presentate

alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE VE (di seguito: Direzione Regionale), avendo cura di riportare sulla busta, in stampatello e in modo visibile, la seguente dicitura: DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ORGANISMI DI CONSULENZA – MISURA 114 PSR.

La domanda di riconoscimento, completa di tutte le informazioni richieste, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia dell’atto costitutivo del soggetto richiedente;
- b) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente;
- c) elenco delle sedi e delle dotazioni tecniche, redatto utilizzando il modello 2-SEDI di cui all’allegato C al presente bando, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- d) curricula professionali, uno per ciascun operatore, redatti utilizzando il modello 3-CUR di cui all’allegato D al presente bando, sottoscritti da ciascun operatore dello staff tecnico;
- e) scheda informativa, redatta utilizzando il modello 4-PARTNER di cui all’allegato E al presente bando e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa o ente con il quale è stato stipulato un accordo di collaborazione (modello da presentare solo se ci sono accordi di collaborazione con imprese o enti per sopperire a carenze di competenza del richiedente)

Le domande possono essere presentate, in qualsiasi periodo dell’anno, a mezzo raccomandata, posta celere, prioritaria, a mano o tramite corriere.

La modulistica necessaria sarà disponibile presso gli uffici della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura e sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it), a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

6. Istruttoria delle domande e provvedimento finale

Le domande sono esaminate secondo l’ordine di ricevimento, determinato dal numero di protocollo attribuito dalla Direzione Regionale.

L’ufficio competente della Direzione Regionale verifica preliminarmente il rispetto dei seguenti requisiti di ricevibilità della domanda:

- a) presentazione della domanda con le modalità previste dal presente bando;
- b) presenza del codice fiscale del soggetto richiedente;
- c) presenza della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti sopra citati determina la irricevibilità della domanda.

L’ufficio competente invia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rispettivamente, la comunicazione di irricevibilità per le domande non ricevibili, indicando modalità e termini per l’eventuale ricorso, e la comunicazione di avvio del procedimento per le domande ricevibili, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241/90.

Successivamente viene eseguita l’istruttoria per ciascuna domanda ricevibile, che consiste nella verifica della presenza dei requisiti minimi di idoneità all’erogazione di servizi di consulenza indicati al punto 3. e dichiarati dal soggetto richiedente.

In caso di assenza della documentazione e delle informazioni obbligatoriamente richieste dal presente bando, che non implicino la mancanza di taluno dei previsti requisiti minimi di idoneità, e qualora la domanda e la relativa documentazione allegata necessitino di rettifica di errori ed irregolarità formali, nonché di

precisazioni e chiarimenti, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando a tal fine un termine di 10 giorni.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione da parte del soggetto richiedente delle integrazioni richieste.

La mancata presentazione delle integrazioni entro il termine stabilito comporta la reiezione della domanda.

Il soggetto richiedente ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti.

Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, l'ufficio competente comunica al soggetto richiedente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, concedendo un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il preavviso di provvedimento negativo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione da parte del soggetto richiedente delle osservazioni.

La mancata presentazione delle osservazioni entro il termine stabilito comporta l'adozione del previsto provvedimento negativo.

Nel caso in cui anche uno solo dei requisiti indicati al punto 3. non sia rispettato e/o presente, la domanda viene rigettata.

Il Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con proprio decreto, recepisce gli esiti dell'istruttoria provvedendo a riconoscere l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione di servizi di consulenza e ad autorizzare la conseguente iscrizione del medesimo nell'Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per la Misura 114 o a rigettare, motivatamente, la domanda del soggetto richiedente privo anche di uno solo dei requisiti di cui al punto 3. o per la quale non siano state presentate le integrazioni richieste.

In ragione della numerosità delle domande e per esigenze di celerità del procedimento, il decreto dirigenziale può avere per oggetto una pluralità di domande, disponendo congiuntamente il riconoscimento dell'idoneità per alcune di esse e/o la reiezione per altre.

Il provvedimento deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali interruzioni di termini previste. Il decreto dirigenziale deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'ufficio competente comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento le decisioni assunte con decreto dirigenziale, allegando il provvedimento e indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso.

Il riconoscimento ottenuto a seguito del presente bando ha carattere temporaneo e dura per tutto il periodo di programmazione 2007/2013, fatte salve eventuali variazioni normative che dovessero incidere sui requisiti richiesti.

La Regione, anche avvalendosi delle informazioni rese disponibili da AVEPA, verifica il mantenimento dei requisiti di cui al punto 3.

7. Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza

La Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura predispone l' "Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per la Misura 114", distinto nelle due sezioni "Agricola" e "Forestale" e provvede al suo aggiornamento.

L'elenco Regionale viene pubblicato, per estratto, sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it)

Le informazioni che sono oggetto di pubblicazione su internet, per ciascuna sezione del registro e per ciascun organismo riconosciuto, sono le seguenti:

- denominazione;

- indirizzo della sede operativa o di coordinamento (una per ciascun organismo di consulenza);
- recapito telefonico, fax, posta elettronica e sito internet della sede indicata;
- area di operatività (province);
- estremi del riconoscimento dell' idoneità all' erogazione dei servizi.

8. Controlli

I controlli effettuati sulle domande di riconoscimento si distinguono in:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco.

I controlli amministrativi sono esaustivi di tutte le verifiche da compiere nelle fasi di ricevibilità ed istruttoria ed hanno per oggetto la presenza dei requisiti di ricevibilità e dei requisiti minimi di idoneità indicati al paragrafo 3. e dichiarati dal soggetto richiedente.

I controlli amministrativi vengono eseguiti dall' ufficio competente su tutte le domande presentate.

Le dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti sono verificate in almeno il 5% delle domande presentate e in tutti i casi in cui vi è un ragionevole dubbio sulla loro veridicità.

Successivamente al riconoscimento, saranno effettuati controlli anche in loco su almeno il 5% degli organismi di consulenza riconosciuti volti a verificare il rispetto degli obblighi descritti al precedente paragrafo 4 ed il mantenimento dei requisiti minimi di idoneità.

L' esito delle verifiche deve figurare su apposite liste di controllo.

I controlli in loco consistono in sopralluoghi presso le sedi degli organismi di consulenza riconosciuti e vengono eseguiti da un soggetto non coinvolto nell' attività istruttoria.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del legale rappresentante dell' organismo di consulenza o di un suo delegato.

Il legale rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l' accesso alle sedi interessate. Inoltre è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l' avvio della procedura di decadenza dal riconoscimento descritta al successivo paragrafo 9.

Qualora nel corso dei controlli in loco vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita parziale o totale dei requisiti minimi di idoneità o concernenti il mancato rispetto degli obblighi previsti, l' ufficio competente avvia la procedura di dichiarazione della decadenza dal riconoscimento.

I controlli volti ad accertare l' effettiva e conforme erogazione del servizio di consulenza da parte degli organismi riconosciuti sono effettuati secondo quanto previsto per le domande di contributo ai sensi della misura 114 del PSR del Veneto.

9. Decadenza dal riconoscimento

L' organismo di consulenza decade dal riconoscimento dell' idoneità all' erogazione di servizi di consulenza nel caso di accertamento, da parte della struttura Regionale competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze e/o perdita parziale o totale dei requisiti minimi d' idoneità) nell' ambito dell' attività di controllo

La procedura di dichiarazione della decadenza prevede:

- a) la notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell' organismo di consulenza, della contestazione del venire meno dei requisiti minimi d' idoneità e/o delle condizioni

previste per l'erogazione di servizi di consulenza, con l'invito a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; tale comunicazione costituisce l'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza dal riconoscimento;

- b) la verifica, in base ai chiarimenti e/o alla documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della decadenza, da compiersi entro 30 giorni successivi al ricevimento della nota trasmessa dall'interessato;
- c) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti minimi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza, il Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura si pronuncia nei 30 giorni successivi mediante l'adozione di un decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con il quale dichiara la decadenza dal riconoscimento precedentemente concesso e la conseguente cancellazione dell'organismo dall'elenco Regionale.

L'ufficio competente comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento le decisioni assunte con decreto dirigenziale, allegando il provvedimento e indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso.

La decadenza dal riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'organismo di consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale nei due anni successivi dal provvedimento di decadenza.

In caso di rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte dell'organismo il Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con decreto da pubblicarsi nel BUR, provvede alla cancellazione dell'organismo dall'elenco Regionale.

10. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Regionale è ammissibile, alternativamente:

- a) il ricorso giurisdizionale al TAR nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.